

Acque Veronesi S.c. a r.l. Prot. ACQ 0028432 Data 05/12/2023

DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE, C.S.P. E C.S.E. PER NUOVO IMPIANTO DI ESSICAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE DEL DEPURATORE "CITTÀ DI VERONA"

LOTTO 2 "COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE"

COD. GARA: SEPROES23

CONTRATTO N.: 4600003548

CIG N.: 968992396A

CUP N.: I31B21006310005

CODICE INTERVENTO PNRR: M2C1-I1.1-LINEA C

F R A

Silvio Peroni nato a Verona il 23/06/1970, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell' interesse della Società Acque Veronesi s.c.a r.l. di Verona, codice fiscale e partita IVA 03567090232, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale – Procura institoria Rep. 12022 Racc. 9241 del Notaio Andrea Lanza registrata a Verona il 09/03/2022 al nr. 7515 Serie 1T, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante» o «appaltante»

E

Ing. Giovanni Carlini nato a Bolzano il 02/02/1966 che, in qualità di titolare e legale rappresentante, interviene in nome e per conto di Studio Tecnico Dott. Ing. Giovanni Carlini con sede in via Maso Della Pieve n° 2d – CAP 39100, Comune di Bolzano (BZ), codice fiscale CRLGNN66B02A952S e partita I.V.A. 01623360219, che agisce quale operatore economico in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»

P R E M E S S O

- con determina a contrarre in data 02/03/2023 prot. int. 180/23 è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara per la selezione del contraente e l'affidamento dell'incarico oggetto del presente disciplinare;
- che la gara, di cui al bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 03/03/2023 ed ivi pubblicato in data 08/03/2023 con n. ID 2023/S 048-142588 e disciplinare di gara prot. 5631 del 03/03/2023 è stata svolta secondo procedura aperta e che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 6 del d.lgs 50/16;
- che, con determina di aggiudicazione prot. int. 591/23 in data 01/08/2023 venivano approvati i verbali di gara e aggiudicato il servizio di cui all'oggetto;
- che il soggetto aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della sottoscrizione del contratto;
- che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti effettuata dalla Stazione appaltante, dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione all'appalto dichiarati in

sede di gara, come sancito da determina di efficacia aggiudicazione prot. int. 734 del 11/10/2023;

- che la Stazione appaltante dichiara l'assenza di ricorsi pendenti avverso l'aggiudicazione della presente procedura;

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Acque Veronesi S.C. a R.L. affida all'aggiudicatario incaricato, che accetta senza riserva alcuna il seguente incarico che comprende:

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- coordinamento sicurezza in fase esecutiva.

Il presente affidamento non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97, per carenza dei relativi presupposti; in particolare:

- l'importo è inferiore alla soglia ivi indicata
- non è previsto l'utilizzo da parte dell'appaltatore di beni strumentali di proprietà dell'appaltante o riconducibili al medesimo in qualunque forma.

1.1 PROFESSIONISTI INCARICATI

Le prestazioni oggetto del contratto devono essere espletate dai professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, indicati in sede di gara e precisamente:

RUOLO RICOPERTO	NOME E COGNOME	ALBO	N° ISCRIZIONE
coordinatore fase di progettazione	Ing. Giovanni Carlini	Ordine Ingegneri Bolzano	962
coordinatore fase di esecuzione	Ing. Giovanni Carlini	Ordine Ingegneri Bolzano	962

I professionisti incaricati s'impegnano all'esecuzione dei servizi tecnici e tecnico-amministrativi affidati alle condizioni di cui al presente contratto o da questo richiamate e sono personalmente responsabili per le prestazioni affidate.

Resta a carico dell'aggiudicatario ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo il medesimo e i professionisti incaricati organicamente esterni ed indipendenti dagli Uffici e dagli Organi dell'Acque Veronesi S.c. a r.l..

Art. 2 LUOGO DI ESECUZIONE

I lavori oggetto del servizio di cui al presente disciplinare si svolgono in Comune di Verona (VR - Italia).

Art. 3 IMPORTO DEI LAVORI E ONORARIO PROFESSIONALE

L'incarico si riferisce ad un importo stimato dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA, pari ad € 10.530.000,00.

L'importo dei lavori da progettare rientra interamente nelle seguenti categorie, che potrebbero variare in sede di progettazione, come indicato al punto successivo:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie
	Codice	Descrizione	
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	8.350.000,00
EDILIZIA	E.01	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.	2.180.000,00

L'onorario per lo svolgimento delle attività previste, comprendente tutte le prestazioni, spese ed oneri accessori, nessuna esclusa, richieste per la perfetta esecuzione dell'incarico, è commisurato all'importo a base di gara senza che eventuali migliorie proposte in sede di offerta, e che rechino aumenti del costo dei lavori, influenzino l'entità del corrispettivo medesimo, per un totale di € 109.000,58 oneri previdenziali e I.V.A. esclusi.

3.1 Onorario in caso di perizie di variante

Premesso che le prestazioni professionali connesse alle perizie suppletive di variante possono essere affidate da Acque Veronesi s.c. a .r.l. anche a soggetti diversi dall'affidatario dell'appalto, sempre nel rispetto del d.lgs 50/16 e del regolamento interno di Acque Veronesi stessa, qualora le relative prestazioni professionali vengano affidate all'affidatario del presente incarico:

- l'affidamento avviene solo ed esclusivamente tramite comunicazione scritta a firma del RUP o di altro soggetto dotato di idonei poteri di firma;
- viene calcolato un onorario professionale complessivo "fittizio" (computato ai soli fini della determinazione dell'onorario aggiuntivo) per le prestazioni progettuali, che si ottiene:
 - i. calcolando il nuovo importo complessivo "fittizio" dei lavori (computato ai soli fini della determinazione del nuovo onorario professionale), dato dalla somma dell'importo primitivo e quello dei lavori aggiunti e/o variati. Nel caso di varianti in diminuzione andrà sommato il valore assoluto di tali lavori.
 - ii. calcolando l'importo delle prestazioni professionali sull'importo determinato al precedente punto (i), sempre secondo quanto previsto dal D. M. della Giustizia 17/06/16 (operando quindi, su tale importo, una nuova suddivisione in categorie ed individuando per ognuna i parametri V, G, Q e P).
 - iii. al valore delle prestazioni professionali di cui al precedente punto (ii) si detrae il valore delle prestazioni professionali ottenuto applicando all'importo originario dei lavori (vale a dire senza

- la perizia di variante) le previsioni del D. M. della Giustizia 17/06/16 secondo le originali categorie e parametri;
- iv. applicando al valore così ottenuto il ribasso offerto in sede di gara;
 - v. maggiorando il tutto degli importi relativi agli oneri previdenziali e all'IVA.
- il nuovo onorario professionale complessivo (che comprende quindi quanto eventualmente già corrisposto) per le prestazioni di coordinatore in fase di esecuzione, lo si ottiene:
- i. calcolando il nuovo importo dei lavori.
 - ii. calcolando il nuovo importo delle prestazioni professionali, applicando quanto previsto dal D. M. della Giustizia 17/06/16 (operando quindi, sull'importo come determinato al punto precedente, una nuova suddivisione in categorie ed individuando per ognuna i parametri V, G, Q e P).
 - iii. detraendo dal valore così ottenuto la quota parte relativa al ribasso offerto in sede di gara;
 - iv. maggiorando il tutto degli importi relativi agli oneri previdenziali e all'IVA.
 - v. chiaramente quindi l'importo riconosciuto per il CSE in fase di perizia è la differenza tra quanto già corrisposto e il nuovo valore così individuato.

Art. 4 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione, ed ha termine all'emissione del Certificato di collaudo o del Certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alle prestazioni professionali oggetto del presente, contestualmente il RUP redige il certificato di verifica di conformità della prestazione di cui all'art. 102, comma 2 del Codice.

Art. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- l'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- l'offerta economica;
- lo schema di parcella, con evidenziate le prestazioni parziali.

Art. 6 DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI L'APPALTO

L'incarico è affidato ed accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da:

- D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Codice dei contratti pubblici;
- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 12 aprile 2006 n° 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti non abrogate dal d.lgs 50/16;
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145: regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/10.;
- D.lgs 9 aprile 2008 n. 81: attuazione dell'art. 1 della L 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- D.P.R settembre 2011, n. 177 regolamento qualificante imprese e lavoratori autonomi operanti in ambienti

sospetti di inquinamento o confinanti a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g), del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81.

- D. M. della Giustizia 17 giugno 2016: approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- D.M. MIT 07 marzo 2018, n. 49: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

I professionisti incaricati, se lavoratori autonomi, devono osservare le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle regole di deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Art. 7 NORME GENERALI SUI SISTEMI E L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite da Acque Veronesi S.c. a r.l., con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli Uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Acque Veronesi S.c. a r.l. si impegna a fornire all'aggiudicatario, all'inizio dell'incarico, la documentazione in suo possesso che sia necessaria e funzionale allo svolgimento delle prestazioni richieste nei tempi previsti (a titolo esemplificativo: planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici, ecc.).

Tutte le prestazioni e gli elaborati progettuali oggetto del presente incarico devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa richiamata al precedente art. 6.

L'aggiudicatario si impegna a fornire la documentazione di cui ai punti seguenti.

7.1 PROGETTO DEFINITIVO

L'importo offerto in sede di gara per le prestazioni progettuali relative al progetto definitivo deve includere tutte le attività, nessuna esclusa, necessarie e connesse alla realizzazione degli elaborati come sotto indicato, nonché gli elaborati medesimi.

Tale documento deve individuare compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite e deve contenere tutti gli elementi e la documentazione necessaria in numero e tipologia, al fine del rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni necessarie richieste dagli Enti preposti. A tal fine il progetto definitivo deve essere redatto secondo quanto dettato dalla normativa vigente ed è presentato per l'approvazione in numero di 2 (due) copie cartacee e di 1 (uno) copia su supporto informatico contenente la copia editabile la copia formato pdf signed e copia in formato .p7m.

Gli elaborati sopra elencati sono presentati in minuta, prima della loro definitiva stesura ad Acque Veronesi S.c. a r.l. per il parere favorevole di competenza, nell'intesa che nelle more di approvazione dell'Acque Veronesi S.c. a r.l. viene sospeso il termine per consegnare completamente ultimato il progetto definitivo che successivamente verrà sottoposto alla verifica e approvazione finale di Acque Veronesi S.c. a r.l.. Il progettista

è tenuto altresì a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori produzioni degli elaborati progettuali che venissero richiesti dall'appaltante.

Gli elaborati richiesti sono:

1. aggiornamento del documento contenente prime indicazioni sulla sicurezza;
2. eventuali altri elaborati richiesti dagli enti e autorità preposti al rilascio dei pareri, nulla osta e/o autorizzazioni sul progetto definitivo/esecutivo, aggiornamento elaborati progettuali a seguito di acquisizione dei pareri.

7.2 PROGETTO ESECUTIVO E DOCUMENTAZIONE INERENTE IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE

L'importo offerto in sede di gara per le prestazioni progettuali relative al progetto esecutivo deve includere tutte le attività, nessuna esclusa, necessarie e connesse alla realizzazione degli elaborati come sotto indicato, nonché gli elaborati medesimi.

Il progetto esecutivo, il Piano di sicurezza e coordinamento e gli altri elaborati previsti dall'art. 91 del d.lgs 81/08 devono essere redatti in conformità alla normativa vigente. Essi sono redatti sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ed ulteriori studi ed indagini di dettaglio e di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete di servizi nel sottosuolo.

Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Gli elaborati sono presentati in minuta, prima della loro definitiva stesura, ad Acque Veronesi S.C. a R.L. per il parere favorevole prima dell'approvazione finale nell'intesa che l'approvazione sospende il termine per consegnare completamente ultimato il progetto esecutivo. Il progetto esecutivo, presentato in numero di 3 (tre) copie cartacee e di 1 (uno) copia su supporto informatico contenente la copia editabile la copia formato pdf signed e copia in formato .p7m., verrà sottoposto alla verifica e approvazione dell'Acque Veronesi S.c. a r.l.

Il progettista è tenuto altresì a fornire al prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati progettuali richieste dall'appaltante.

Gli elaborati richiesti sono:

1. piani di sicurezza e di coordinamento.

Con la consegna degli elaborati, la proprietà intellettuale di quanto progettato è di Acque Veronesi S.c a r.l. che pertanto, in funzione delle proprie esigenze, può procedere con l'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali o prestazioni professionali connesse con il lavoro da realizzare.

7.3 PNRR-PNC

L'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette agli obblighi di cui al D.L. 77 del 31 maggio 21, convertito in legge con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

In relazione all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del D.L. 77 del 31/05/21, convertito in legge con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare all'obbligo di assicurare una quota pari al 30%

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto all'occupazione giovanile e femminile:

- in sede di avvio dell'esecuzione del contratto l'appaltatore, in contraddittorio con il RUP, dovrà dare adeguate indicazioni circa le modalità con cui intende ottemperare a tale obbligo;
- in sede di verifica di conformità ai sensi del precedente art. 4, l'appaltatore in contraddittorio con il RUP, dovrà dimostrare l'adempimento di tale obbligo.

7.4 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato, senza ulteriori compensi:

- a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta di Acque Veronesi S.c a r.l.;
- b) a far presente alla stessa Acque Veronesi S.c a r.l., evenienze e emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- c) a partecipare a riunioni collegiali, indette da Acque Veronesi S.c a r.l. anche al di fuori del normale orario di lavoro, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Appaltante;
- d) ad effettuare agli elaborati progettuali tutte le modifiche eventualmente richieste dall'Appaltante e dagli enti e autorità preposti al rilascio dei pareri, nulla osta e/o autorizzazioni sul progetto che siano necessarie e funzionali all'approvazione o all'ottenimento dei suddetti pareri favorevoli, nulla osta e/o autorizzazioni;
- e) ad assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, il rispetto del principio DNSH e in particolare la scheda 5 della Guida Operativa di cui alla circolare M.E.F. n. 32 del 30/12/2021.

7.5 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Per quanto riguarda la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'incaricato deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Eventuali richieste di variazione al Piano di sicurezza e coordinamento predisposto in fase progettuale devono essere concordate con la Stazione e predisposta dall'affidatario senza oneri aggiuntivi per Acque Veronesi.

Con la consegna degli elaborati, la proprietà intellettuale di quanto progettato è di Acque Veronesi S.c a r.l. che pertanto, in funzione delle proprie esigenze, può procedere con l'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali o prestazioni professionali connesse con il lavoro da realizzare.

L'appaltatore è obbligato, senza ulteriori compensi:

- a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, alla semplice richiesta di Acque Veronesi S.c a r.l.;
- b) a far presente alla stessa Acque Veronesi S.c a r.l., evenienze ed emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- c) a partecipare a riunioni collegiali, indette da Acque Veronesi S.c a r.l. affidante anche in orari serali, per l'illustrazione delle modalità di esecuzione dei lavori e per la risoluzione di problematiche riguardanti la sicurezza del cantiere, alla semplice richiesta di Acque Veronesi S.c a r.l..

d) alla restituzione, al termine dei lavori e secondo le specifiche ed il formato precisato nell'elaborato di progetto *"Restituzione reti idriche"*, delle opere eseguite.

Art. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario è compensato con le modalità di seguito descritte:

- a) Euro 31.143,02 per le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase progettuale, fatturazione all'approvazione del progetto da parte dell'appaltante e pagamento entro 60 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura;
- b) Euro 77.857,56 per prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, fatturazione delle relative prestazioni in corrispondenza dell'approvazione da parte dell'appaltante di ciascun Certificato di pagamento afferente ad un singolo SAL e pagamento entro 60 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura.

Qualora per cause non dipendenti dall'appaltatore le approvazioni non dovessero verificarsi entro 60 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione e della consegna ad Acque Veronesi s.c. a r.l. della competente completa documentazione, i relativi pagamenti sono disposti entro i 30 giorni successivi, previa emissione di regolare fattura.

Le fatture devono:

- essere emesse in formato elettronico utilizzando il codice destinatario: YGRPTKG
- riportare i seguenti dati negli ID e Nome Tag XML indicati:
 - o 2.1.3.2 <IdDocumento> → numero del contratto;
 - o 2.1.2.2 <IdDocumento> → numero di BDR e/o ODL se indicati dall'appaltante;
 - o 2.1.2.7 <CodiceCIG> → CIG;
 - o 2.1.2.6 <CodiceCUP> → l'eventuale CUP

Qualora l'appaltante indichi più di un numero di BDR e/O ODL i TAG vanno replicati per ciascuno di essi (che sia oggetto della fatturazione naturalmente) sempre nel rispetto di un'unica combinazione di CIG e CUP;

- esporre normalmente l'IVA calcolata sul valore della prestazione complessiva e, qualora i compensi NON siano soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta e a titolo di acconto, citare la locuzione "scissione dei pagamenti ex articolo 17 ter DPR 633/1972" in calce. In quest'ultimo caso al fornitore sarà pagato il valore della prestazione fatturato al netto dell'IVA, direttamente versata all'Erario da Acque Veronesi.

In caso di RTP o consorzi di cui all'art. 46 c. 1 lett. e) ed f) del d.lgs 50/16, qualora i soggetti riuniti costituiscano la società, la fatturazione è unitaria, emessa nei confronti dell'appaltante da tale società. Negli altri casi la fatturazione è pro quota, in funzione della parte di appalto effettivamente svolta nel periodo in esame, fermo restando che in sede di conto finale dovrà essere confermato il rispetto delle percentuali di partecipazione al RTP/Consorzio e di esecuzione dell'appalto. Ciascun componente del RTP/Consorzio emette quindi propria fattura nei confronti dell'appaltante che effettua i pagamenti unicamente nei confronti della capogruppo mandataria. La Capogruppo o la consorziata delegata all'incasso provvede a suddividere il corrispettivo pro quota ad ogni mandatario in funzione di quanto dal medesimo fatturato.

Art. 9 REVISIONE PREZZI

Si applica l'art. 1467 c.c..

Qualora l'aggiudicatario intenda addivenire ad una rinegoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi del comma 3 del citato art. 1467 c.c., si applicano i seguenti principi:

- l'alea normale del contratto è quantificata nel 5% rispetto all'importo prezzo del contratto, in analogia col disposto dell'art. 29, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2022
- sono escluse dalla rinegoziazione le prestazioni effettuate e contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- a pena di decadenza l'appaltatore presenta istanza scritta di rinegoziazione entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della fattura le cui prestazioni sono divenute, a detta dell'appaltatore, eccessivamente onerose per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili;
- il ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 1467 c.c. deve essere provato dall'appaltatore con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni dei costi, rispetto a quanto documentato dallo stesso appaltatore con riferimento al momento dell'offerta
- la rinegoziazione avviene in contraddittorio con il RUP, che deve verificare l'effettiva maggior onerosità per l'appaltatore.

Art. 10 GARANZIE

L'aggiudicatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando Acque Veronesi s.c. a r.l. da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare il progettista o i progettisti incaricati si impegnano a presentare, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo polizza/e di Copertura assicurativa RC professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria conforme allo schema tipo attualmente in vigore, con massimale pari ad euro 1.000.000,00.

Si applica l'art. 103 del d.lgs 50/16 e il DM (MISE) 19/01/2018, n. 31.

Ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del D.Lgs 50/16, l'aggiudicatario ha presentato garanzia fideiussoria bancaria n. 8494 del 09/11/2023 emessa da Cassa Raiffeisen della Valle Isarco Soc. Coop., a titolo di cauzione definitiva, di importo pari ad euro 32.479,06 pari al 29,79% dell'importo contrattuale massimo, comprensivo di eventuali rinnovi e/o proroghe.

In aggiunta a quanto sopra l'aggiudicatario, a far data dall'aggiudicazione definitiva dei lavori deve dotarsi di adeguata copertura assicurativa per la RC relativamente alle attività previste dal presente disciplinare e non inerenti alla fase di progettazione, quale l'attività di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, con un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00.

Nel caso si verificano errori o le omissioni imputabili all'appaltatore, Acque Veronesi s.c a r.l. può richiedere al medesimo di progettare nuovamente i lavori, per quanto necessario, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 11 TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI - AUDIT

La documentazione afferente il progetto definitivo/esecutivo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione scritta da parte dell'Appaltante di avvio delle prestazioni professionali oggetto dell'incarico, salvo comunicazioni diverse del Responsabile del procedimento.

I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte del RUP di Acque Veronesi S.c a r.l., ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata.

Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali, ciascun livello progettuale comprende le prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse e necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità ed alla completezza del medesimo livello progettuale. Agli stessi fini il progetto esecutivo, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo informativo sono considerati unitariamente.

11.1 Variazioni, sospensioni, ordini informali

L'appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

Nessuna variazione progettuale rispetto alle disposizioni inizialmente impartite e agli elaborati progettuali precedentemente approvati, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dal Responsabile del procedimento; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al Responsabile del procedimento.

11.2 Prestazioni diverse da eseguirsi solo su ordine specifico

Le prestazioni di cui al presente punto sono effettuate e compensate, solo quando necessarie al prosieguo dell'esecuzione del servizio e/o dei lavori e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto di Acque Veronesi S.c. a r.l. concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. Acque Veronesi S.c. a r.l. può, a suo insindacabile giudizio, far eseguire a terzi una o più d'una delle seguenti prestazioni:

- accatastamento o denuncia delle variazioni catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;
- perizie modificative (di variante e suppletive), fuori dalle ipotesi di cui agli articoli successivi, con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto ed aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici, ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici;
- aspetti geologici e geotecnici nelle varie fasi di progetto.

11.3 Audit di seconda parte

L'appaltatore prende atto ed accetta che l'appaltante possa disporre l'esecuzione, sia in cantiere (qualora l'oggetto del contratto preveda prestazioni di Direzione lavori e/o CSE) sia presso le sedi dell'appaltatore medesimo, di audit di seconda parte, condotti da auditors adeguatamente formati e certificati, esperti di sistemi di gestione. Tali audit saranno finalizzati a verificare il rispetto non solo delle disposizioni contrattuali e della qualità della prestazione ma anche delle normative applicabili e delle politiche seguite dall'appaltatore in tema ambientale, di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro e responsabilità sociale sul luogo del lavoro, utilizzo consapevole e sostenibile delle energie e responsabilità sociale. Infatti l'appaltante ha sviluppato e mantiene attivo un sistema di gestione integrato certificato, al momento della stipula del contratto, secondo le seguenti norme: ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001, ISO 50001 ed SR10.

L'appaltatore pertanto si impegna ad agevolare tale attività di auditing, consentendo gli audit medesimi, la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta (salvo motivato diniego per motivi di tutela di segreti commerciali, industriali o per tutela della normativa sulla privacy) e garantendo l'accesso alle sedi e la presenza di personale che accompagni il team di audit.

Gli audit in cantiere possono avvenire in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

Gli audit presso le sedi sono di norma pianificati e date ed orari di esecuzione sono comunicati per iscritto con almeno 10 giorni naturali e consecutivi di anticipo con l'appaltatore. L'appaltatore ha facoltà, entro quattro giorni naturali e consecutivi, di comunicare la propria indisponibilità. In tal caso è obbligato a proporre contestualmente almeno altre due date e orari alternativi nelle quali svolgere l'audit. Tali proposte dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- devono essere tali per cui, anche scegliendo la data più lontana nel tempo, l'audit non venga rimandato di oltre 30 giorni naturali e consecutivi;
- salvo espressa richiesta dell'appaltante l'audit deve avvenire in giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in orari compresi tra le 09.00 e le 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 09.00 alle 12.00 al venerdì.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra o evidenti situazioni di mancata collaborazione nell'organizzazione o conduzione dell'audit danno luogo alle penali di cui all'articolo dedicato.

In caso di gravi evidenze di possibili non conformità o inadempimenti normativi l'appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare anche presso le sedi dell'appaltatore audit non programmati.

Art. 12 PENALI

12.1 Penali in caso di ritardo

Qualora:

- la presentazione anche di uno solo dei progetti e/o degli elaborati previsti venga ritardata oltre i termini stabiliti nei precedenti articoli, salvo proroghe che dovranno essere concesse da Acque Veronesi s.c. a r.l. per giustificati motivi;
- l'inizio dell'attività di Coordinatore in fase di esecuzione venga ritardata oltre i termini stabiliti e comunicati per iscritto dal RUP della stazione appaltante con almeno 30 giorni naturali e consecutivi d'anticipo;

– l'attività di Coordinatore in fase di esecuzione, pur iniziata nei tempi prescritti, venisse interrotta, salvo che ciò non avvenga su giustificata comunicazione scritta del RUP dell'Appaltante verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo/interruzione.

12.2 Audit di seconda parte

Una penale giornaliera di euro 25,00 incrementata a 37,5 in caso di recidiva è applicata nel caso di tardiva comunicazione di indisponibilità ad essere auditati. La comunicazione è tardiva anche se è incompleta, vale a dire priva dell'indicazione delle due alternative richieste.

Una penale di euro 375,00 è applicata nel caso di comportamenti volti ad impedire il regolare svolgimento dell'audit.

12.3 Penali relative a prestazioni finanziate in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC e ulteriori provvedimenti

Ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la mancata dimostrazione, in sede di verifica di conformità, dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del citato D.L. 77/21, relativo alla quota di assunzioni per l'occupazione giovanile e femminile, comporta l'applicazione delle penale forfettaria pari all'1 % dell'importo contrattuale al netto di iva (comprensivo quindi degli oneri previdenziali) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto a detta percentuale (a titolo esemplificativo, qualora la quota di assunzioni si fosse attestata al 24%, lo scostamento è di 6 punti percentuali e la penale sarebbe quantificata nel 6 % dell'importo contrattuale netto)

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo "Fatturazione e pagamenti", in caso di assenza di cauzione definitiva, la fatturazione dell'ultima frazione della prestazione dovrà essere successivo alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento delle disposizioni di cui al precedente art. 7.5. Questo al fine di garantire all'appaltante la possibilità di decurtare l'importo di eventuali penali dall'ultimo pagamento utile.

12.4 Disposizioni comuni a tutte le fattispecie di penale

Tutti gli importi di cui sopra sono IVA esclusa

Le penali sono contestate per iscritto e l'aggiudicatario ha 4 giorni lavorativi per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nei tempi di cui sopra o di mancato accoglimento delle stesse, le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione o dalla cauzione definitiva se presente.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica:

- il risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante, ivi compresi quelli per eventuali sanzioni o esecuzioni d'ufficio direttamente o attraverso ditte terze;
- il fatto che, qualora la tipologia e la gravità degli inadempimenti lo richiedesse, la Stazione appaltante provveda alle necessarie denunce/segnalazioni/informative all'autorità competente.

Art. 13 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi di cui all'art. 105 c. 13 lett. a), b) e c) del d.lgs 50/16. In caso di pagamento all'appaltatore delle lavorazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, il medesimo è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre, in occasione di ogni fatturazione, una dichiarazione con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti. È pertanto onere dell'appaltatore concordare in sede di contratto di subappalto tempistiche di pagamento con il subappaltatore che siano compatibili con quanto sopra.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Nel caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, la fatturazione e i pagamenti avverranno in corrispondenza di ciascuna fatturazione, unicamente per prestazioni già eseguite per quali il DEC attesti l'avvenuta esecuzione a regola d'arte e l'assenza di contenziosi.

L'appaltatore, in ottemperanza agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, inserisce, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 14 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, e in particolare:

- si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- si obbliga a rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non

esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO

Al verificarsi di anche una sola delle seguenti situazioni:

- frode nell'esecuzione del contratto;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/16;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa dichiarati in sede di gara;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei elementi oggetto dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, salvo che queste carenze non riguardino le tempistiche, nel qual caso si applica l'articolo "Penali in caso di ritardo";
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore di esecuzione del contratto o dal Responsabile del procedimento;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 e s.m.i.;
- carenze, negligenze o difformità nei progetti e/o nella documentazione ad essi allegata che comporti la mancata approvazione dei medesimi da parte delle competenti autorità;
- carenze, negligenze o difformità nei progetti e/o nella documentazione ad essi allegata che comporti la mancata validazione dei medesimi da parte dei soggetti all'uopo preposti;
- sospensione delle prestazioni richieste o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- cessione totale o parziale del contratto;
- comportamenti posti in essere dall'appaltatore, da propri subappaltatori o da personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il "codice etico degli appalti" della Stazione appaltante;
- importo complessivo di penali comminate superiore al 20% dell'importo contrattuale;
- ritardi o interruzioni delle prestazioni non autorizzate dal RUP che eccedano i 30 giorni naturali e consecutivi;
- mancata presentazione, prima dell'approvazione del progetto esecutivo, della polizza di cui all'art. 10 secondo capoverso;
- mancata presentazione, prima dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, della polizza di cui all'art. 10 terzo capoverso;
- ogni altra situazione per la quale, nel presente Disciplinare, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per la Stazione appaltante,

la Stazione appaltante, nella persona del RUP, procede a contestare per iscritto gli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine di 15 giorni naturali e consecutivi per presentare eventuali controdeduzioni o, qualora fosse possibile, per attivare e concludere le necessarie azioni correttive, i cui oneri sono tutti a carico dell'appaltatore. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta risposta, la Stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto, mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da altre società o professionisti tutte o parte delle prestazioni oggetto del presente, qualora l'Appaltatore non li eseguisse a regola d'arte e/o non riuscisse a rispettare le tempistiche indicate nel presente Disciplinare. La relativa spesa è addebitata all'Appaltatore.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, sono posti a carico dell'appaltatore inadempiente tutti i maggiori oneri diretti e indiretti che la Stazione appaltante dovesse affrontare per avere le prestazioni oggetto del contratto eseguite a regola d'arte, anche per opera di altro soggetto, nonché gli eventuali ulteriori danni a qualsiasi titolo subiti dalla Stazione appaltante medesima.

Art. 16 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 17 CONDIZIONE RISOLUTIVA NELL'INTERESSE DELLA SOLA PARTE COMMITTENTE

Il presente contratto è automaticamente risolto, senza necessità alcuna di una dichiarazione delle parti in tal senso, in caso di cessazione anticipata dell'affidamento di cui alla convenzione stipulata da Acque Veronesi e AATO Veronese in data 15.02.2006 che dovesse verificarsi per effetto di disposizioni legislative o regolamentari anche sopravvenute.

La predetta condizione risolutiva è posta nell'esclusivo interesse di Acque Veronesi, che può rinunciarvi, anche dopo il suo verificarsi, in tal caso comunicando la rinuncia per iscritto alla controparte.

La risoluzione non dà diritto alla controparte di pretendere indennizzi, risarcimenti o compensazioni economiche di sorta, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni eseguite.

Art. 18 DIRITTO DI RECESSO UNILATERALE CONVENZIONALE

Nell'ipotesi di ingresso, fra i soci di Acque Veronesi, di uno o più soci privati, ovvero di privatizzazione anche parziale di uno o più degli attuali soci aventi forma di società di capitali, è data alla stessa Acque Veronesi la facoltà di recedere dal presente contratto, previa comunicazione alla controparte da effettuarsi tramite raccomandata a/r con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di anticipo, senza che la stessa controparte possa pretendere indennizzi, risarcimenti o compensazioni economiche di sorta, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni eseguite.

In tutti gli altri casi Acque Veronesi s.c. a r.l. ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento:

- dei servizi eseguiti;
- nel caso di appalto di lavori, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere;
- del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Si applica l'art. 109 del d.lgs 50/16.

Art. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti e trova applicazione l'art. 106 comma 13, del D.Lgs. 50/16, a condizione che la volontà di cedere il credito sia notificata per iscritto all'Appaltante prima della sottoscrizione dell'atto di cessione.

Art. 20 SPESE CONTRATTUALI , IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, che è registrato solo in caso d'uso.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi oggetto dell'appalto.

Art. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente è il Tribunale di Verona.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto.

PER STUDIO TECNICO DOTT. ING. GIOVANNI CARLINI (Giovanni Carlini)

PER ACQUE VERONESI S.C.AR.L. (Silvio Peroni)

Allegato: appendice clausole ex art. 1341, c.2, C.C.

- APPENDICE AL DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO -

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE, C.S.P. E C.S.E. PER NUOVO IMPIANTO DI ESSICAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE DEL DEPURATORE "CITTÀ DI VERONA"

LOTTO 2 "COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE"

COD. GARA: SEPROES23

CONTRATTO N.: 4600003548

CIG N.: 968992396A

CUP N.: I31B21006310005

CODICE INTERVENTO PNRR: M2C1-I1.1-LINEA C

- Clausole ex art. 1341 comma 2 del codice civile -

L'Ing. Giovanni Carlini nato a Bolzano il 02/02/1966 che, in qualità di titolare e legale rappresentante, interviene in nome e per conto di Studio Tecnico Dott. Ing. Giovanni Carlini con sede in via Maso Della Pieve n° 2d – CAP 39100, Comune di Bolzano (BZ), codice fiscale CRLGNN66B02A952S e partita I.V.A. 01623360219, che agisce quale operatore economico in forma singola, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile approva specificamente gli articoli:

- 12 (Penali);
- 15 (Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio);
- 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari-Clausola risolutiva espressa);
- 17 (Condizione risolutiva nell'interesse della sola parte committente);
- 18 (Diritto di recesso unilaterale convenzionale);
- 19 (Cessione del contratto e cessione del credito);
- 20 (Spese contrattuali, imposte e tasse);
- 21 (Definizione delle controversie).

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto.

PER STUDIO TECNICO DOTT. ING. GIOVANNI CARLINI (Giovanni Carlini)